PUNTI DI VISTA
NEWSLETTER COORDINAMENTO DONNE DELLA FISAC/CGIL MILANO E LOMBARDIA 7/2019

La Legge per contrastare la violenza sulle donne e sui minori nasce zoppa

*Sulla **Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019** è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2019, n. 69 denominata "Codice Rosso", entrata in vigore il 9 agosto 2019…*

Il codice rosso si estende a quanto attualmente previsto per i gravi delitti ai quali si riduce la durata massima delle indagini preliminari. La polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale. La polizia giudiziaria dovrà infatti attivarsi immediatamente senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza. Imponendo l'immediata comunicazione della notizia di reato si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto ai fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare spesso ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. Viene garantito il diritto della vittima di essere ascoltata dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Un anno per le denunce: una donna avrà ben 12 mesi di tempo per denunciare una violenza sessuale subita anziché i 6 previsti fino a oggi.

Maltrattamenti in famiglia: pene più severe per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi: la reclusione da due a sei anni prevista dal codice penale all'articolo 572 diventa da tre a sette anni; la pena, inoltre, è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi.

Lo stalking: la reclusione passa dall'attuale "da sei mesi a cinque anni" a "da uno a sei anni e sei mesi"

Stretta contro chi sfregia con acido: nel codice penale arriva il nuovo reato per chi provoca deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Chi lo commette è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio causa la morte della vittima la pena è l'ergastolo. In caso di condanna, scatta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla cura ed all'amministrazione di sostegno. Benefici come l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione saranno concessi con molta cautela.

Aggravate pene per violenza sessuale: sarà punita con il carcere da sei a dodici anni, aggravata ove a subirla sia relativa ad atti sessuali con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Revenge porn: carcere da uno a sei anni e multe da 5mila a 15mila euro per chi diffonde foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi del partner dopo la fine di una relazione. La stessa pena si applica anche a chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso dei protagonisti. Previste aggravanti se il reato è commesso dal partner o da un ex con diffusione via social. Maggiori tutele per disabili e donne in gravidanza.

Percorsi recupero per sospensione pena: In caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena viene subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero ad hoc presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali. Il costo dei percorsi di recupero, in mancanza di una convenzione dell'ente con lo stato, è a carico del condannato.

***

Ma c'è chi ritiene la ***Legge INSUFFICIENTE***, infatti, se l'Onorevole Giulia Bongiorno, che ne è stata la promotrice, esulta affermando che "Il Codice Rosso rappresenta il massimo che si può attualmente fare sul piano legislativo per combattere la violenza sulle donne", la cosa che salta all'occhio è che non si parla di prevenzione del reato. La violenza di genere viene assunta come un dato di fatto. Una cosa che succede e che si può al massimo punire a valle, non contrastare a monte. Tuo marito ti picchia? Vieni a dircelo, lo puniamo. E siccome non c'è collegamento fra procedimento penale e civile, un uomo condannato per maltrattamenti può chiedere l'affidamento dei figli.

Le critiche a questo provvedimento arrivano da tutte le maggiori organizzazioni che si occupano da decenni di violenza contro le donne: la Rete D.i.RE , Donne in Rete contro la violenza, Telefono Rosa, Differenza donna, e tante altre. Tutte loro che operano sul campo e hanno un'esperienza ed una competenza indiscusse, sono rimaste inascoltate e denunciano un atteggiamento di chiusura, assolutamente inammissibile da parte di chi solo a parole dichiara di voler combattere questo dramma sociale.

Gli Operatori del Settore ne contestano gli effetti positivi annunciati, perché è una Legge a costo zero e non stanzia risorse, non ci sono investimenti nei centri antiviolenza che ormai si reggono solo sul volontariato, ma soprattutto investimenti nell'educazione, nella prevenzione della violenza. La Legge, infatti, è stata emanata con invarianza finanziaria.

L'obbligo dei tre giorni è la questione più criticata dall'associazione Donne in rete "per le donne che subiscono violenza denunciare diventa ancora più rischioso" perché i tre giorni che passeranno da quando una donna vittima di violenza sporge denuncia a quando un magistrato la ascolterà per predisporre eventuali misure di protezione "costituiscono un margine pericoloso o inutile". **PERICOLOSO**, perché non è detto che la donna sia in condizioni di sicurezza. **INUTILE**, perché se la donna non è pronta e non è sicura, "non racconterà nulla o minimizzerà". Chi impedisce al carnefice di attendere la donna e **ucciderla** non appena fuori dall'ospedale o dall'ufficio del magistrato? Perché nella Legge non si parla di **case rifugio**, di fondi per dare alle donne la possibilità di ricominciare altrove. Perché non si chiarisce il fatto che se ci sono violenze non c'è **affido condiviso** che tenga, altrimenti devono spiegare qual è il senso di questa Legge se poi la proposta **Pillon** (di cui la Bongiorno è stata firmataria) obbliga le donne denuncianti ad avere a che fare con gli ex mariti per non incorrere in accuse e sanzioni sul mancato adempimento delle regole di affido.

La Legge sembra più un modo per assolvere il dovere di incidere sulla ormai famigerata "questione di genere", piuttosto che un intervento concreto e fattivo, che possa avviare un percorso virtuoso che inizi a modificare uno stato delle cose, che vede una donna vittima di violenza ogni 72 ore.

Inasprire le pene è voler mettere una pezza a valle del problema, senza andar a risolvere a monte una situazione che vede le donne discriminate nel quotidiano, sia privato che lavorativo.

Insomma, il Codice rosso può essere un passo in avanti, ma il traguardo è ancora lontano, anche perché molte delle violenze contro le donne rimangono ancora non denunciate.